

concederlo, mentre la restante parte dovrebbe essere aggiunta alla somma da ammortizzarsi dall'assegnatario dell'alloggio.

Per la misura del contributo da erogarsi dall'I.N.A. saranno interpellati gli organi collegiali non appena saranno stati definiti con la Gestione I.N.A.-Casa gli accordi per la cessione delle aree necessarie alle costruzioni in base all'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e all'art. 8 della legge 26 novembre 1955. Ciò al fine di adottare criteri uniformi per tutte le operazioni relative alla costruzione di alloggi per i dipendenti.

B. - Costruzione di alloggi nell'ambito dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43 (Piano I.N.A.-Casa) e dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955 (Proroga Piano I.N.A.-Casa).

Per la realizzazione di detto programma sono in corso contatti con la Gestione I.N.A.-Casa per l'utilizzazione di aree già acquistate, o in corso di acquisto, da parte della Gestione medesima, in quanto ciò potrà consentire oneri minori che non la ricerca di suoli sul mercato privato o la messa a